



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI

Roma, 27 GEN. 1995
_____ 17 _____

A/ CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII **Sez.**
Prot. N 5170228 **Allegati**.....
A.2.39

Risposta al Foglio del
Div. **Sez.** **N.**.....

OGGETTO: Decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia".

CIRCOLARE N° 20
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

AGLI ENTI PORTUALI
LORO SEDI

e, per conoscenza

AL COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE
DI PORTO
S E D E

In data 10 agosto 1994 è stato pubblicato sulla G.U. n. 186, il decreto Legislativo di cui all'oggetto.

Considerata la delicatezza della materia si ritiene opportuno indicare dei comportamenti uniformi su tutto il territorio nazionale da parte di codesta Autorità Marittime periferiche.

In via preliminare si deve precisare che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 47/94, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 490/94, l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

Dalla lettura della legge delega n. 47/94 e del relativo decreto legislativo n. 490/94, si desume il campo di applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

Ovviamente gli aspetti che qui interessano sono limitati ai casi di stipulazione di contratti d'appalto (p.e. rimozione di manufatti abusivamente realizzati sul demanio marittimo, rimozione di relitti sommersi, etc.) nonchè al rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime.

A CONCESSIONI DEMANIALI

Dispone l'art. 4 del d.lgs. in parola che le pubbliche amministrazioni, prima di rilasciare concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, devono acquisire le informazioni concernenti la sussistenza o meno delle cause di divieto, richiedendole al Prefetto della provincia in cui hanno sede codeste autorità marittime.

Tale obbligo, propedeutico alla stipula dell'atto o al rilascio della licenza di concessione, non opera sempre ma per quelle concessioni "il cui valore" sia "superiore a 300 milioni".

Da quanto precede ne consegue che al di sotto di detto valore si applicano le disposizioni dell'art. 3 del citato d. lgs. e ciò secondo che si verifichino le seguenti ipotesi:

Ipotesi A

- il valore della concessione sia inferiore a Lit. 300 milioni e si tratti di rinnovi conseguenti a provvedimenti già disposti.

Ipotesi B

- pur essendo il valore della concessione inferiore a Lit. 300 milioni, non si tratti di rinnovi.

Nelle fattispecie in Ipotesi A sarà acquisita un'apposita dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68.

Nelle fattispecie in Ipotesi B il rilascio dell'atto sarà subordinato alla previa verifica delle segnalazioni trasmesse dalle prefetture alle amministrazioni quando saranno attivati i previsti collegamenti telematici ovvero, nelle more di detta attivazione, a seguito di richiesta nominativa di codeste autorità marittime alle stesse competenti prefetture.

La procedura appena indicata, però, non troverà applicazione ove il "valore complessivo" degli atti in parola,

così come indicato dall'art. 5 della Legge n. 47/94, "non superi lire 50 milioni".

Ora, il valore di una concessione demaniale marittima non può individuarsi se non con riferimento al canone che lo Stato introiterà.

Pertanto ai fini dell'obbligatorietà o meno dell'acquisizione della c.d. "certificazione antimafia" dovrà calcolarsi se il canone complessivamente dovuto al concessionario in relazione alla durata del titolo concessorio, sia inferiore a lire 50 milioni, sia compreso tra 50 e 300 milioni ovvero sia superiore a tale ultimo importo.

B CONTRATTI D'APPALTO

Per quanto attiene ai contratti d'appalto per forniture e servizi, il limite di cui all'art. 4, comma 1 lett.a) del 1995, in lire 830.397.708, IVA esclusa, corrispondenti ad un decimo di quello determinato con decreto legislativo n. 406/91, come da D.M. (Tesoro) in corso di pubblicazione.

Anche per i contratti valgono, mutatis mutandis, le medesime ipotesi di applicazione dell'art. 3 del d.lgs. in parola e più esattamente:

Ipotesi A

- il valore del contratto sia inferiore a Lit. 830.397.708 e si tratti di contratto dichiarato urgente.

Ipotesi B

- pur essendo il valore del contratto inferiore al citato importo non si tratti di contratto dichiarato urgente.

Nell'ipotesi A sarà acquisita l'apposita dichiarazione del contraente con le modalità della legge n. 15/68.

Nell'ipotesi B occorrerà procedere alla "verifica".

Si sottolinea che l'obbligo dell'Amministrazione (art. 10 - sexies L. 575/65) di effettuare decorso un anno dalla firma del contratto, è cessato in conseguenza dell'abrogazione, come già detto, del citato articolo; e così anche la facoltà accordata all'Amministrazione di verificare, in corso d'opera, la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 575/65.

Nel caso in cui il nominativo dell'aspirante concessionario o dell'eventuale contraente figurasse nelle segnalazioni delle prefetture, sarà obbligatorio richiedere al Prefetto la verifica nominativa anche se i contratti o le concessioni avessero un valore inferiore ai limiti sopra indicati (art. 2, c.2 d.lgs. 490/94).

Resta ferma la decadenza di diritto dalle licenze, concessioni autorizzazioni, etc.. determinata dal provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione, così come disposto dall'art. 10, comma 2 della legge 575/65 sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Ove risultasse, invece, un procedimento di prevenzione in corso, sarà il tribunale a disporre, ove ne ravvisi gli estremi, la sospensione provvisoria dell'efficacia delle licenze, concessioni, autorizzazioni, etc., ovvero disporre, sempre in via provvisoria, i divieti di rilascio delle stesse licenze, concessioni, autorizzazioni, etc..

Per quanto attiene, infine, ai rinnovi delle concessioni, si ritiene che essi rientrino nelle previsioni dell'art. 10, comma 5 bis, introdotto dall'art. 20 della legge 12 luglio 1991 n. 203 e, pertanto, non sarà necessaria la verifica salvi i casi in cui, come detto precedentemente, il nominativo del concessionario non emerga dalle segnalazioni del Prefetto.

Il DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI

Per copia conforme all'originale

Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM/ca
8 ama